

## **RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 129/1969 (L'ISPEZIONE DEL LAVORO IN AGRICOLTURA).**

In merito all'applicazione, nella legislazione e nella pratica, della Convenzione in esame, si precisa che nell'ordinamento italiano non è prevista una normativa speciale per l'ispezione del lavoro in agricoltura e, pertanto, si rinvia a quanto comunicato nel rapporto relativo alla Convenzione n. 81/1947 (ispezione del lavoro).

Si forniscono, comunque, i dovuti chiarimenti in ordine alla domanda diretta della Commissione di Esperti nonché informazioni dettagliate sulle ultime misure adottate dal Governo nell'ambito dell'ispezione del lavoro in agricoltura.

### **Domanda diretta della Commissione di Esperti.**

**In merito al primo punto della domanda diretta, riguardante l'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione,** si precisa che nell'organizzazione interna del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale non esiste la figura dell'ispettore del lavoro in agricoltura e che i compiti di vigilanza in tale settore sono attribuiti all'ispettore del lavoro.

Si precisa, altresì, che il conseguimento della qualifica di ispettore del lavoro è subordinato al superamento di un apposito concorso pubblico e alla frequenza di un corso di formazione interna sulle materie di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, tra le quali rientra anche la vigilanza in agricoltura.

A tale proposito, si invia il programma del 61° corso di formazione, tenutosi nel 2005, per il personale dell'Arma dei carabinieri, nonché il programma dell'ultimo corso di formazione per gli ispettori del lavoro assunti nel 2006, in cui sono riportate tutte le materie oggetto di approfondimento.

**In merito ai quesiti di cui al 2° punto della domanda diretta,** si rappresenta quanto segue.

**In riferimento al quesito riguardante l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione,** si fa presente che in Italia il sistema dell'ispezione del lavoro in agricoltura non include agenti o rappresentanti delle organizzazioni professionali, atteso che, ai sensi dell'articolo 6 del precitato decreto legislativo n. 124/2004, le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, possono essere svolte esclusivamente dal personale in forza presso le Direzioni regionali e provinciali del lavoro che abbia conseguito la qualifica di ispettore del lavoro.

L'articolo 7 del decreto legislativo n. 124/2004 attribuisce a tale personale compiti di vigilanza:

- sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale, ovunque sia prestata attività di lavoro e a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato;
- sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
- sul funzionamento delle attività previdenziali e assistenziali a favore dei prestatori d'opera compiute dalle Associazioni professionali, da altri Enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle Province e dai Comuni per il personale da essi dipendente.

Il personale in questione può altresì effettuare inchieste, indagini e rilevazioni, su richiesta del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, e compiere le funzioni che gli vengono demandate da disposizioni legislative o regolamentari o delegate dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Può inoltre svolgere presso i datori di lavoro attività di prevenzione e promozione su questioni di ordine generale, finalizzata al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale, con particolare riferimento alle questioni di maggior rilevanza sociale, nonché alle novità legislative e interpretative (articolo 8 del decreto legislativo n. 124/2004).

Per completezza di informazione, occorre precisare che i compiti di vigilanza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in generale, sono attribuiti alle Aziende sanitarie locali (articolo 23 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833); per le attività comportanti rischi particolarmente elevati (attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile nonché lavori mediante cassoni in aria compressa e i lavori subacquei), tali compiti sono attribuiti al Servizio ispettivo delle Direzioni provinciali del lavoro del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

I compiti di vigilanza in materia di previdenza ed assistenza sociale, invece, sono attribuiti anche al personale di vigilanza dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), dell'Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro (INAIL), dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS) e degli altri Enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell'ambito dell'attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi.

**In riferimento al quesito riguardante l'applicazione dell'articolo 11 della Convenzione**, si fa presente che gli ispettori attualmente in forza presso il Ministero del

Lavoro e della Previdenza Sociale sono 3370 (compresi i Carabinieri); di questi, 337 sono addetti all'area tecnica (ingegneri e periti).

Tale personale è ripartito tra i Servizi ispezione del lavoro delle Direzioni provinciali del lavoro operanti in ogni capoluogo di provincia.

Al riguardo, si invia un prospetto relativo al personale ispettivo in forza al 2005, unitamente al prospetto relativo al numero di ispettori del lavoro assunti nel 2006 e alla ripartizione a livello regionale.

**In riferimento agli articoli 12 e 13 della Convenzione**, si precisa che gli stessi trovano applicazione per effetto delle disposizioni di cui al precitato decreto legislativo n. 124/2004.

A tale proposito, si fa presente che la nuova normativa ha introdotto nel nostro ordinamento una riforma organica dei servizi di vigilanza in materia di lavoro, con particolare riferimento all'organizzazione complessiva e al coordinamento dell'attività ispettiva di tutti gli organismi competenti in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché di quelli comunque impegnati sul territorio in azioni di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, per profili diversi da quelli di ordine e sicurezza pubblica.

Il decreto legislativo n. 124/2004, infatti, al fine di rendere maggiormente efficace e unitaria l'attività di vigilanza, ha consolidato i collegamenti tra tutti i soggetti impegnati nell'attività di vigilanza, realizzando una struttura piramidale, al cui vertice è posto il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che svolge un'attività di coordinamento nei confronti degli Istituti previdenziali e del proprio personale ispettivo.

In concreto, il Ministero del Lavoro esercita un ruolo di orientamento e di indirizzo delle politiche di vigilanza, anche mediante la "Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza", presieduta dal Ministro e composta da rappresentanti di tutti gli organismi che effettuano attività ispettiva in materia di legislazione sociale nonché da 4 rappresentanti dei datori di lavoro e 4 rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (articolo 3, 2° comma del decreto legislativo n. 124/2004).

Il compito di attuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici è affidato alla Direzione Generale per l'attività ispettiva, istituita presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che, sulla base delle direttive emanate dal Ministro, fornisce direttive operative e svolge attività di direzione e coordinamento delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di tutela dei rapporti di lavoro, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e di legislazione sociale, compresi gli Enti previdenziali, al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva di competenza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e degli Enti previdenziali nonché l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza (articolo 2 del decreto legislativo n. 124/2004).

In ambito regionale, il coordinamento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale viene effettuato dalle Direzioni regionali del lavoro, le quali, sulla base delle direttive emanate dalla Direzione Generale e previa consultazione dei direttori generali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri Enti previdenziali, individuano specifiche linee operative e priorità di azione (articolo 4, 1° comma del decreto legislativo n. 124/2004).

In tale ambito, opera, altresì, la Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza, che viene convocata dal direttore della Direzione regionale del lavoro qualora si renda opportuno coordinare l'attività di tutti gli organi impegnati nell'azione di contrasto al lavoro irregolare (articolo 4, 2° comma del decreto legislativo n. 124/2004).

In ambito provinciale, invece, il coordinamento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale viene effettuato dalle Direzioni provinciali del lavoro, le quali forniscono le direttive necessarie a razionalizzare l'attività di vigilanza, al fine di evitare duplicazione di interventi ed uniformarne le modalità di esecuzione, previa consultazione dei direttori provinciali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri Enti previdenziali (articolo 5, 1° comma del decreto legislativo n. 124/2004).

Al riguardo, appare opportuno segnalare che la Direzione Generale per l'attività ispettiva ha stipulato vari protocolli d'intesa con gli Istituti previdenziali impegnati nell'attività ispettiva, al fine di avviare programmi di vigilanza comuni volti al contrasto del lavoro sommerso ed irregolare, anche a partire da fenomeni settoriali, di predisporre strumenti e procedure che consentano un maggiore scambio di informazioni utili all'attività di vigilanza in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, di prevedere l'attivazione di percorsi formativi permanenti a favore di tutto il personale ispettivo. Si segnalano, in particolare:

- il protocollo d'intesa stipulato il 20 marzo 2006 con l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (I.N.P.G.I.);
- il protocollo d'intesa stipulato il 15 marzo 2006 con l'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (I.P.SE.MA);
- il protocollo d'intesa stipulato il 19 gennaio 2006 con l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS);
- il protocollo d'intesa stipulato il 7 aprile 2005 con l'INPS e l'INAIL.

L'articolo 10, 3° comma, del decreto legislativo n. 124/2004 stabilisce, inoltre, che le Direzioni regionali del lavoro, d'intesa con le Direzioni regionali dell'INPS e dell'INAIL e con il Comando del nucleo dei Carabinieri presso l'Ispettorato del lavoro, allo scopo di procedere ad una migliore e più efficiente organizzazione dell'attività ispettiva in ambito regionale, possono costituire nel territorio di propria competenza gruppi di intervento straordinario, secondo le direttive della Direzione Generale, per contrastare specifici fenomeni di violazione di norme poste a tutela del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatoria.

**In riferimento all'articolo 17 della Convenzione**, si precisa che, in Italia, i controlli previsti da tale disposizione sono effettuati dalle Aziende sanitarie locali, alle quali, come già precisato, è attribuita la vigilanza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (articolo 23 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833).

**In riferimento ai quesiti riguardanti l'articolo 19 della Convenzione**, si precisa quanto segue.

Per il settore agricolo, gli aspetti riguardanti la denuncia dell'infortunio sono regolamentati dall'articolo 25, 1° comma, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, il quale, relativamente agli infortuni con inabilità temporanea assoluta superiore ai tre giorni e agli infortuni mortali, ha posto l'obbligo di denuncia a carico del datore di lavoro, per gli operai agricoli a tempo determinato, e a carico del titolare del nucleo di appartenenza dell'infortunato, per i lavoratori agricoli autonomi.

Lo stesso articolo 25, 2° comma, ha affidato ad un apposito decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale il compito di definire, sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio d'Amministrazione dell'INAIL, le modalità operative della nuova disciplina.

A ciò ha provveduto il D.M. 29 maggio 2001, il quale ha assegnato al datore di lavoro il termine di due giorni dalla notizia dell'infortunio per presentare all'INAIL la relativa denuncia; se invece si tratta di infortunio che ha prodotto la morte o per il quale è previsto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo o mezzo equipollente entro 24 ore dall'infortunio. Le stesse modalità e gli stessi termini valgono anche per i lavoratori autonomi, sia per il proprio infortunio che per gli infortuni occorsi agli appartenenti al nucleo familiare costituente la forza lavoro.

Il datore di lavoro e il lavoratore autonomo devono inoltre dare notizia, entro due giorni dall'acquisizione del certificato medico, all'Autorità di pubblica sicurezza di ogni infortunio che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.

Gli aspetti, invece, riguardanti la denuncia delle malattie professionali sono regolamentati dalle norme contenute nel Titolo II, Capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, a cui si rinvia.

In merito all'accertamento dell'infortunio e della malattia professionale, si precisa che per il settore agricolo si applicano le stesse disposizioni previste per il settore industriale.

In particolare, per quanto riguarda l'inchiesta dell'Ispettorato del lavoro, l'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 prescrive che ogni datore di lavoro, anche se non soggetto all'obbligo assicurativo, deve - nel termine di due giorni - dare notizia all'Autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che

abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni del proprio dipendente.

La denuncia deve essere fatta all'Autorità di pubblica sicurezza del Comune nel quale è avvenuto l'infortunio. Detta indicazione è tassativa e non ammette equipollenti.

Il datore di lavoro, che non ottemperi all'obbligo di denuncia, non è esonerato dalla connessa responsabilità per il fatto che non vi abbia provveduto neppure la persona che egli aveva incaricato, giacché la denuncia all'Autorità di pubblica sicurezza costituisce per legge un obbligo personale del datore di lavoro.

L'Autorità di pubblica sicurezza, dal canto suo, appena ricevuta la denuncia, e semprechè essa riguardi un infortunio in conseguenza del quale un lavoratore sia morto o abbia riportato lesioni tali da doversene temere la morte o un'inabilità superiore ai trenta giorni, è tenuta a trasmetterne un esemplare alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro - nella cui Circoscrizione è avvenuto l'evento dannoso. La precitata Direzione, entro quattro giorni dal suo ricevimento, procede ad un'inchiesta, al fine di accertare la natura del lavoro al quale era addetto l'infortunato, le circostanze nelle quali è avvenuto l'infortunio e la causa e natura di esso, l'identità dell'infortunato e il luogo nel quale si trova, la natura e l'entità delle lesioni, la retribuzione percepita, in caso di morte le condizioni di famiglia dell'infortunato, l'identità dei superstiti aventi diritto a rendita e la loro residenza.

Si precisa, comunque, che l'inchiesta amministrativa, affidata all'Ispettorato del lavoro, non costituisce attività di polizia giudiziaria e non richiede l'osservanza delle norme processuali poste a salvaguardia del diritto di difesa (l'assistenza di un difensore, la facoltà di non rispondere all'interrogatorio, ecc.). Essa ha essenzialmente lo scopo di accertare se l'evento denunciato è classificabile come infortunio sul lavoro; peraltro, ove a conclusione della stessa, emergano ipotesi di violazione delle norme in materia di sicurezza del lavoro, sorge l'obbligo in capo al funzionario che l'ha condotta di informare tempestivamente l'Autorità giudiziaria competente affinché accerti la loro effettiva sussistenza e le relative responsabilità.

Circa il valore probatorio da attribuire alle risultanze dell'inchiesta è da tener presente che esse fanno fede fino a querela di falso solo per ciò che l'ispettore del lavoro attesti essere stato detto o fatto in sua presenza, e non anche per la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interrogati. Ciò non toglie, però, che i risultati emersi dall'inchiesta possano costituire mezzo di convincimento per il magistrato successivamente adito dalle parti, il quale può porli a base del proprio giudizio, senza procedere a supplementi di istruttoria, se lo ritiene opportuno.

L'inchiesta deve esaurirsi nel più breve termine possibile e, in ogni caso, non oltre il decimo giorno da quello in cui è pervenuta alla Direzione provinciale del lavoro la denuncia di infortunio.

Occorre comunque precisare che, nel settore agricolo, a differenza di quello industriale, gli ispettori del lavoro devono svolgere l'inchiesta sul luogo in cui si è verificato l'evento lesivo, in considerazione della maggiore incidenza che l'ambiente

lavorativo agricolo può avere sul verificarsi dell'infortunio e della maggiore facilità di acquisire le prove che questo ambiente consente rispetto a quello industriale.

**In riferimento ai quesiti riguardanti gli articoli 14, 21 e 24 della Convenzione,** si rappresenta quanto segue.

L'attività di vigilanza svolta nel corso dell'anno 2005, in generale, ha riguardato quelle aziende maggiormente a rischio di fenomeni di lavoro sommerso. In tale ambito, è stata condotta un'azione comune e coordinata fra gli organi ispettivi del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e degli Istituti previdenziali, con particolare attenzione al fenomeno del caporalato, ancora significativamente diffuso, soprattutto nelle regioni del meridione.

A tale proposito, si fa presente che è stata effettuata una vigilanza speciale denominata "Girasole", suddivisa in due distinte fasi temporali, che ha visto coinvolto diverse regioni con le rispettive province.

I settori di attività agricole interessati, diversificati per ciascuna regione secondo la stagionalità delle varie colture, sono stati: la raccolta dell'uva, di ortaggi e frutta; l'allevamento del bestiame e le colture florovivaistiche.

L'azione di vigilanza, coordinata dai direttori delle Direzioni regionali, è stata effettuata dal personale ispettivo in servizio presso le Direzioni provinciali coinvolte nell'operazione, supportato dalla presenza di almeno un carabiniere dei Nuclei in servizio presso le Direzioni provinciali del lavoro interessate. Hanno partecipato alle operazioni funzionari di vigilanza dell'INPS e dell'INAIL nonché personale ispettivo addetto alla vigilanza tecnica, in servizio presso le Direzioni provinciali, che ha effettuato verifiche in merito ai dispositivi di sicurezza dei trattori agricoli.

L'intera operazione è stata preceduta da un'azione di monitoraggio e di coordinamento che ha garantito la massima riservatezza dell'attività programmata e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Per informazioni più dettagliate in ordine ai risultati dell'operazione di cui trattasi, si rinvia alla relazione finale su "Vigilanza speciale in agricoltura - Operazione Girasole", elaborata dalla Direzione Generale per l'attività ispettiva, e alla scheda relativa ai dati.

Si invia, altresì, un prospetto riepilogativo generale sulla vigilanza ordinaria in agricoltura - anno 2005 - svolta su tutto il territorio nazionale.

Come si può osservare, nel corso dell'anno 2005, su un totale di 10.317 aziende agricole ispezionate, 3.631 sono risultate irregolari, e che su 44.994 lavoratori interessati alle ispezioni, 7.625 sono risultati irregolari; di questi, 1.789 erano lavoratori extracomunitari e 4.490 lavoratori in nero.

Da un attento esame dei precitati dati è emersa la necessità di intensificare, per l'anno 2006, l'attività di vigilanza nel settore in questione.

A tale proposito, si fa presente che, nel periodo compreso tra giugno ed agosto dell'anno in corso, la Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Previdenza Sociale, congiuntamente ai Nuclei dei Carabinieri in servizio presso le Direzioni provinciali del lavoro interessate, all'INPS e al Corpo Forestale dello Stato (limitatamente al settore boschivo), nell'ambito dei programmi straordinari di vigilanza mirata al controllo e al contrasto sia del fenomeno del lavoro nero che dello sfruttamento della manodopera clandestina, ha disposto ispezioni in agricoltura e nel settore boschivo.

Specificamente, è stata effettuata l'Operazione, denominata "Terra Nuova", dettata dall'esigenza di vigilare nel settore agricolo, soprattutto nelle zone dove sono praticate colture intensive ad alta produttività che richiedono impieghi massicci di manodopera, nonché nel settore boschivo, attesa l'importanza economica che riveste tale attività nelle aree montane.

L'attività di vigilanza, che è stata coordinata dai direttori delle Direzioni regionali, ha interessato diverse Direzioni provinciali.

Tale attività ha visto anche la partecipazione degli ispettori del lavoro di nuova nomina ed ha beneficiato della collaborazione dei locali Comandi dell'Arma dei Carabinieri,

Ciascuna Direzione provinciale del lavoro ha effettuato l'attività di vigilanza programmata nei mesi da giugno - agosto, per un periodo di circa due settimane, a seconda della stagionalità delle varie colture.

L'attenzione dei servizi ispettivi è stata rivolta in particolare agli obiettivi individuati a seguito di una accurata operazione di *intelligence* avente ad oggetto i territori interessati in relazione alle colture prodotte.

Per informazioni più dettagliate in ordine ai risultati dell'operazione di cui trattasi, si rinvia alla scheda "Operazione Terra Nuova" e alla scheda relativa ai dati.

**In riferimento al quesito riguardante gli articoli 26 e 27 della Convenzione**, si ribadisce che, dal 2004 ad oggi, la Direzione Generale per l'attività ispettiva è impegnata ad attuare la riforma dei servizi ispettivi anche attraverso lo studio di una nuova metodologia di rilevazione statistica, in fase di collaudo, che porti ad ottenere dati più conformi all'attività di vigilanza svolta dagli uffici periferici di questo Ministero e più rappresentativi dei reali fenomeni di irregolarità presenti nei diversi ambiti territoriali. Per tali motivi, quest'Amministrazione non ha ritenuto opportuno, per il momento, provvedere alla consueta pubblicazione del Rapporto annuale sulle attività ispettive svolte dalle Direzioni regionali e provinciali del lavoro.

Sarà cura di quest'Amministrazione provvedere all'invio a codesto Ufficio del prossimo Rapporto, non appena verrà pubblicato.



Il presente rapporto sulla Convenzione in esame è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato.

#### **ALLEGATI:**

- Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
- Programma del 61° corso di formazione per il personale dell'Arma dei carabinieri;
- Programma di formazione per gli ispettori di nuova nomina;
- Articolo 23 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
- Articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- Prospetto relativo al personale ispettivo in forza al 2005;
- Prospetto relativo al numero di ispettori del lavoro assunti nel 2006 e alla ripartizione a livello regionale;
- Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
- D.M. 29 maggio 2001;
- Titolo II, Capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- Articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965;
- Relazione finale su “Vigilanza speciale in agricoltura - Operazione Girasole”;
- Riepilogo generale sulla vigilanza ordinaria in agricoltura - anno 2005;
- Scheda “Operazione Terra Nuova”.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.